

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI “STALLI ROSA”
RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA
O DI GENITORI CON UN BAMBINO DI ETA’ NON SUPERIORE A DUE ANNI**

(ART. 188 bis – Nuovo Codice della Strada)

INDICE

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Art. 1 - Finalità | |
| Art. 2 - Definizioni..... | |
| Art. 3 - Oggetto | |
| Art. 4 - Soggetti | |
| Art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza e rilascio del permesso rosa..... | |
| Art. 6 - Validità..... | |
| Art. 7 - Regolamentazione della sosta | |
| Art. 8 - Segnaletica..... | |
| Art. 9 - Sanzioni..... | |
| Art. 10 - Caratteristiche del contrassegno..... | |
| Art. 11 - Disposizioni finali ed entrata in vigore | |

Art. 1 - Finalità

Questa Amministrazione Comunale, consapevole dell'elevato valore sociale e collettivo della maternità e della genitorialità, intende con il presente regolamento promuovere una politica di sostegno alle famiglie, agevolando nel quotidiano la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni in appositi spazi, cosiddetti "stalli rosa", in prossimità di servizi o strutture ove può risultare più difficoltoso.

Il D.L. n. 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali", ha stabilito all'art. 1 comma 3 l'introduzione di modifiche al Nuovo Codice della Strada relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di permesso speciale, denominato appunto "permesso rosa". L'art. 188-bis inserito al D.lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada cita testualmente che *"per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento"*.

Per usufruire di tali spazi, il Comune di Campo nell'Elba autorizza il rilascio del "permesso rosa" nei casi e con le modalità stabiliti nel presente Regolamento.

Art. 2 - Definizioni

Nel presente regolamento si intende per:

- donne in stato di gravidanza: le donne munite di certificato medico rilasciato in carta libera dal consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, che attesta le generalità della donna, l'epoca della gravidanza e la data presunta del parto;
- genitori con un bambino di età non superiore a due anni: i soggetti che siano in possesso dei requisiti anagrafici che ne dimostrino la genitorialità;

- stallo rosa: l'area di sosta, identificata mediante segnaletica stradale orizzontale di colore giallo con pittogramma rosa e contrassegnato da apposita segnaletica verticale posta ai sensi del vigente Codice delle Strada (D.lgs. n. 285/92 e s.m.i.), riservata ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino/i di età non superiore a due anni, muniti di "permesso rosa";
- permesso rosa: il contrassegno con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello "stallo rosa", ovvero donna in stato di gravidanza o genitore con bambino di età non superiore a due anni, valido sul territorio comunale.

Art. 3 - Oggetto

Oggetto del presente regolamento sono le aree di sosta c.d. "stalli rosa", individuate dalla Giunta Comunale, e la procedura per il rilascio dei "permessi rosa" a chi ne abbia legittimamente diritto.

La Giunta Comunale, con separate successive deliberazioni, può aumentare, diminuire e spostare le aree destinate ai titolari di "permessi rosa".

Art. 4 - Soggetti

Possono sostare negli stalli rosa i soggetti muniti di idoneo "Permesso Rosa".

Per ottenere il "Permesso Rosa" è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- Residenti nel Comune di Campo nell'Elba;
- Donne in stato di gravidanza attestato con certificato medico di struttura pubblica o privata indicante le generalità e la data presunta del parto;
- Genitori di uno o più bambini di età non superiore ai due anni.

Possono richiedere il rilascio del permesso rosa esclusivamente i seguenti soggetti:

- a) La donna in stato di gravidanza, residente nel Comune di Campo nell'Elba;
- b) Il genitore, residente nel Comune di Campo nell'Elba, di uno o più bambini di età non superiore ai due anni;
- c) Altra persona, appositamente delegata dalla donna in stato di gravidanza o da un genitore del bambino/a.

Art. 5 - Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio del permesso rosa

Il "Permesso Rosa" verrà rilasciato dall'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Campo nell'Elba, in seguito alla richiesta presentata dall'interessato nelle modalità descritte nel presente articolo.

Ai fini del rilascio del contrassegno, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento d'identità;
- b) nel caso di donna in stato di gravidanza, il certificato in originale del medico della struttura pubblica o privata, attestante lo stato di gravidanza indicante la data presunta del parto;
- c) nel caso del genitore di uno o più bambini di età non superiore ai due anni, la dichiarazione di genitorialità contenuta nella domanda;
- d) nel caso di delegato, la fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegato e del delegante.

Verrà rilasciato un unico "Permesso Rosa" riferito al nascituro/a o bambino/a di età non superiore ai due anni, associato ai genitori; nel caso di gemelli o comunque di più figli di età diversa non superiore ai due anni, le istanze verranno valutate singolarmente.

La richiesta dovrà essere presentata, utilizzando l'apposita modulistica predisposta disponibile sul sito internet istituzionale dell'Ente e con assolvimento di bollo secondo la normativa vigente, presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Campo nell'Elba, secondo le seguenti modalità:

- a) trasmissione mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo poliziamunicipale@pec.comune.camponellelba.li.it
- b) trasmissione mediante posta elettronica all'indirizzo poliziamunicipale@comune.camponellelba.li.it
- c) consegna a mano presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Campo nell'Elba, negli orari di apertura al pubblico.

L'istanza, presentata con le modalità sopra indicate, consente, previa opportuna valutazione e verifica di quanto dichiarato, il rilascio del contrassegno e si precisa che sarà necessario attendere il rilascio del permesso per poter usufruire dello stallo rosa, la semplice presentazione della domanda non abilita a poter usufruire della riserva.

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del contrassegno, l'istanza tesa

all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto elencato sopra oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata dall'Autorità competente, ovvero al precedente permesso in caso di deterioramento. Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e medesima scadenza dell'originale.

Art. 6 - Validità

Il permesso rosa è riservato ai cittadini residenti nel territorio comunale, è strettamente personale ed ha validità limitata nel tempo così determinata:

- a) il permesso rilasciato alle donne in stato di gravidanza avrà validità a partire dalla data di rilascio del permesso fino al mese successivo al parto; durante questo mese successivo potrà essere richiesta la proroga della validità del permesso già esistente fino al compimento del secondo anno di età del nascituro;
- b) il permesso rilasciato ai genitori di uno o più figli, avrà validità a partire dalla data di rilascio del permesso fino al giorno del compimento del secondo anno di età del figlio.

Art. 7 - Regolamentazione della sosta

La sosta negli stalli rosa è regolamentata come segue:

- a) l'area di sosta è individuata negli stalli di sosta tracciati con segnaletica orizzontale di colore giallo con pittogramma rosa e dalla presenza del segnale verticale, così così come definito dall'art. 8 del presente Regolamento;
- b) all'interno dello stallo rosa possono sostare i veicoli che espongono il contrassegno identificativo, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere il controllo della sosta;
- c) al fine di una rotazione ed effettiva fruizione degli stalli rosa, la sosta riservata è ammessa per un periodo temporale massimo di 3 ore (tra le ore 8.00 e le ore 20.00), la cui decorrenza dovrà essere indicata mediante il disco orario; l'avente diritto, una volta parcheggiato il veicolo, al fine di permettere il controllo, dovrà esporre in maniera chiaramente visibile sul cruscotto del mezzo, oltre al permesso rosa, il disco orario indicante l'orario di arrivo;
- d) il contrassegno per la sosta nello stallo rosa può essere utilizzato solo quando a bordo del veicolo vi è la donna in stato di gravidanza titolare del permesso oppure

uno dei genitori titolari del permesso e il/la bambino/a di età non superiore ai 2 anni per il quale il permesso sia stato rilasciato (non potranno quindi usarlo gli altri parenti dei bambini);

- e) il contrassegno consente esclusivamente la sosta negli stalli riservati di cui all'art. 3 del presente regolamento, con riferimento all'art. 188-bis del Nuovo Codice della Strada, sul territorio comunale;
- f) nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo permesso vengono meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione del contrassegno in un tempo massimo di 30 giorni.

Si precisa che il permesso rosa non potrà essere utilizzato successivamente alla data di scadenza e si avverte che l'ufficio preposto effettuerà i controlli della scadenza dei permessi trasmettendo la lista degli stessi alle autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni previste.

In caso di uso improprio del permesso rosa da parte del richiedente o di altro soggetto, verrà disposto l'immediato ritiro del contrassegno.

E' fatto obbligo restituire il permesso rosa, alla data di scadenza o alla decadenza dei requisiti, all'ufficio che lo ha emesso.

Art. 8 - Segnaletica

Le aree di sosta appositamente allestite sono delimitate da segnaletica orizzontale di colore giallo con pittogramma rosa e contraddistinte dall'apposita segnaletica verticale come previsto dall'art. 149 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Il pittogramma dovrà essere utilizzato sia come simbolo da inserire nel segnale verticale di cui alla Fig. II 79/c dell'art. 120 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada (come da esempio sotto riportato) sia come iscrizione sulla pavimentazione.

La segnaletica sarà integrata con il pannello che disciplina l'uso del disco orario per un massimo di tre ore.



Segnaletica verticale "Stallo Rosa"



Pittogramma segnaletica orizzontale "Stallo Rosa"

Art. 9 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 188 bis del Nuovo Codice della Strada comma 3, *"chiunque usufruisce degli stalli riservati, senza avere l'autorizzazione prescritta, o ne fa uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00"* e comma 4 *"chiunque usufruisce degli stalli riservati, pur avendone diritto, non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00"*.

Pertanto, le violazioni alle norme del presente disciplinare a cui seguirà ordinanza dirigenziale legittimante le modalità e validità della sosta riservata, rinviano all'art. 188 bis del Nuovo Codice della Strada per l'individuazione di eventuali infrazioni e relative sanzioni.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 10 – Caratteristiche del contrassegno

Il contrassegno cartaceo del permesso di sosta, rilasciato dall'ufficio di Polizia Municipale, secondo le modalità descritte nell'articolo 5, dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- colore rosa riportante l'icona come illustrato nel pittogramma della segnaletica orizzontale stradale;
- dimensioni: Larghezza 14 cm X Altezza 10 cm;

- dicitura “PARCHEGGIO ROSA”;
- scadenza e numero progressivo, inserito in apposito Registro;
- dati del titolare;
- spazio contenente foto formato tessera del titolare;
- firma del Funzionario incaricato al rilascio e timbro dell’Ente;
- bollino olografico dell’Ufficio di Polizia municipale.

Art. 11 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

L’attuazione del presente Regolamento, per quanto concerne l’istituzione degli stalli di sosta riservati ai titolari di permessi rosa, sarà disposta con ordinanza dirigenziale.

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione e la conseguente esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che ne approva il contenuto.

Con le modifiche apportate al Nuovo Codice della Strada in attuazione del Decreto Legge del 10 settembre 2021 n.121, gli stalli rosa sono stati riconosciuti in via ufficiale come sosta ed appositamente identificati e riservati ad uso esclusivo di specifiche categorie di utenti. Si precisa che le modifiche apportate al Nuovo Codice della strada non prevedono per i possessori del “permesso Rosa” la sosta gratuita sugli stalli di sosta a pagamento, c.d. strisce blu, sulle quali continua ad essere obbligatorio il pagamento.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali in precedenza approvate.